



---

TESTI APPROVATI

---

**P8\_TA(2014)0080**

**Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:  
domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italia**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool, presentata dall'Italia) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),
- visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006<sup>1</sup> (regolamento FEG),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 12,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>3</sup> (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
- vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
- vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>3</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0064/2014),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che le autorità italiane hanno presentato la domanda EGF/2014/010 IT/Whirlpool il 18 giugno 2014 in seguito al licenziamento di 608 lavoratori da parte di Whirlpool Europe S.r.l., un'impresa che operava nel settore economico classificato alla divisione 27 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di apparecchiature elettriche"), e di cinque fornitori e produttori a valle,
- E. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda a titolo del criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione; concorda con la Commissione che le condizioni stabilite dal regolamento sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di quel regolamento;
  2. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 18 giugno 2014 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 28 ottobre 2014; si compiace che la Commissione abbia rispettato il termine ravvicinato di dodici settimane previsto dal regolamento FEG;
  3. prende atto delle argomentazioni delle autorità italiane, secondo cui la crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un profondo impatto sulle scelte in materia di consumi

delle famiglie italiane, che hanno riconsiderato le loro decisioni d'acquisto, in particolare di beni durevoli, tra cui gli elettrodomestici;

4. sottolinea che a causa della crisi economica e finanziaria, con conseguente calo significativo dei consumi delle famiglie, il mercato italiano dei grandi elettrodomestici ha perso terreno, passando da 3 174 miliardi di EUR nel 2010 a 2 649 miliardi di EUR nel 2013, vale a dire un calo del 16,5%;
5. conviene sul fatto che il forte calo della produzione di apparecchiature elettriche nel periodo 2008-2012 è legato alla crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, e che l'Italia ha pertanto diritto a un contributo finanziario a titolo del regolamento FEG;
6. constata che, ad oggi, il settore della "Fabbricazione di apparecchiature elettriche" è stato oggetto di altre due domande di intervento del FEG<sup>2</sup>, anch'esse collegate alla crisi finanziaria ed economica mondiale;
7. rileva che gli esuberi in questione aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale nella provincia di Trento, dove il tasso di disoccupazione è raddoppiato dall'inizio della crisi, passando dal 2,9% nel 2007 al 6,1% nel 2013; sottolinea che il calo dell'occupazione ha colpito sia il settore della costruzione (-10,3%) sia l'industria (-2,4%), e che in Trentino il numero di disoccupati, secondo i dati ISTAT del primo trimestre 2014, ammonta a circa 18 700, mentre il numero degli iscritti agli uffici per l'impiego della provincia è pari a circa 41 800;
8. osserva che, oltre ai 502 lavoratori in esubero presso Whirlpool, ritenuta l'impresa principale, durante il periodo di riferimento, rientrano tra i beneficiari ammissibili anche 106 lavoratori collocati in esubero presso cinque fornitori e produttori a valle, per un totale di 608 persone, tutte considerate beneficiari interessati dalle misure a titolo del FEG;
9. rileva che i costi totali stimati sono pari a 3 150 000 EUR, di cui 126 000 EUR destinati all'esecuzione, e che il contributo finanziario a valere sul FEG ammonta a 1 890 000 EUR, pari al 60% dei costi totali;
10. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati già il 4 febbraio 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto e persino rispetto alla domanda di contributo finanziario a titolo del FEG;
11. accoglie positivamente il fatto che le parti sociali siano state coinvolte nella negoziazione delle misure da sostenere; apprezza inoltre che i sindacati siano coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione e dell'eventuale ridefinizione delle misure, nonché nella valutazione dei risultati; si compiace altresì del fatto che le misure programmate, il loro contenuto e gli aspetti pertinenti della loro attuazione (compresi i tempi) siano stati

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

<sup>2</sup> EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.

presentati e discussi con gli ex lavoratori Whirlpool dell'impianto di Spini di Gardolo nel corso di diverse riunioni (15 in totale) effettuate nel periodo di febbraio- marzo 2014 e che, di tutti i lavoratori partecipanti a tali riunioni, 393 si siano iscritti come partecipanti alle misure;

12. constata che i servizi personalizzati da erogare consistono delle seguenti misure: sessioni informative, accoglienza e registrazione, consulenza e orientamento, valutazione delle competenze, formazione generale e riconversione, formazione professionale, *coaching*, accompagnamento successivo al reinserimento professionale e all'imprenditorialità, indennità per la ricerca di occupazione, indennità di partecipazione e contributo alle spese di viaggio, nonché incentivi all'assunzione;
13. osserva che il 16,78% dei beneficiari interessati sono cittadini non-UE; ritiene che alcuni elementi dell'azione di *coaching* possano essere particolarmente utili per aiutare tali beneficiari a reintegrarsi nel mercato del lavoro;
14. auspica una valutazione dei risultati concreti delle azioni di formazione, riconversione e formazione professionale fornite ai partecipanti, al fine di disporre di un quadro migliore dell'efficacia delle misure attuate;
15. accoglie positivamente le misure di accompagnamento successivo al reinserimento professionale e all'imprenditorialità;
16. ritiene che l'incentivo all'assunzione possa incoraggiare nuovi datori di lavoro ad assumere lavoratori beneficiari con contratti a tempo indeterminato o di almeno 12 mesi; osserva che, secondo le stime, meno della metà (250) dei beneficiari sono interessati da tale misura;
17. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
18. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 IT/Whirpool, presentata dall'Italia)

*(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/42.)*